

I diritti dei soci di minoranza nel codice commerciale turco

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Pietro Buccarelli
Tel. +39 051 6443611
Cell +39 348 0702231
pbuccarelli@gop.it

La riforma del codice commerciale turco (TCC) del 2011 ha interessato in maniera significativa la disciplina relativa agli azionisti, con particolare riferimento ai diritti degli azionisti di minoranza di società quotate (cosiddette Joint Stock Corporations - JSC) sia pubbliche che private.

La definizione di soci di minoranza viene data all'articolo 411 del TCC ai sensi del quale rappresentano la minoranza, gli azionisti che formano almeno il 10% del capitale sociale di una società privata e il 5% del capitale sociale di una società avente natura pubblica.

Tra le varie tutele accordate dal nuovo TCC ai soci di minoranza, sembrano essere particolarmente degni di menzione i meccanismi che garantiscono la loro rappresentanza negli organi decisionali della società, nonché gli strumenti che tutelano la loro partecipazione nelle dinamiche assembleari. Così ad esempio, l'articolo 360 TCC nella sua formulazione attuale, prevede espressamente la possibilità che i soci di minoranza siano rappresentati nel consiglio di amministrazione, con il diritto per gli stessi di indicare candidati o di essere essi stessi eletti.

Sempre con riferimento allo spirito di tutela degli azionisti di minoranza che sembra aver ispirato la riforma del 2011, non si può non citare da un lato l'articolo 420 che riconosce agli azionisti di minoranza il diritto di rinviare le discussioni per l'approvazione del bilancio di un mese, e dall'altro, l'articolo 411 TCC che prevede espressamente la possibilità per gli azionisti di minoranza di chiedere al Consiglio di Amministrazione che venga convocata un'assemblea generale oppure, nel caso in cui l'assemblea sia già stata convocata, che venga aggiunto un ulteriore punto nell'ordine del giorno.

Possiamo affermare quindi che il vigente testo del TCC sembra avere adottato una particolare attenzione al ruolo degli azionisti di minoranza nelle dinamiche societarie, prevedendo da un lato meccanismi di partecipazione attiva degli stessi all'iter decisionale e dall'altro concreti strumenti di tutela dei loro diritti.

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.